

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001**

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria⁽¹⁾, la Repubblica araba d'Egitto⁽²⁾, il Regno hascemita di Giordania⁽³⁾, la Repubblica araba siriana⁽⁴⁾, dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽⁵⁾ prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁶⁾, completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità⁽⁷⁾, prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della

Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽⁸⁾ ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

- (4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro⁽⁹⁾, tra la Comunità europea e l'Egitto⁽¹⁰⁾ e tra la Comunità europea e Israele⁽¹¹⁾.
- (5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli⁽¹²⁾ prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.
- (6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra⁽¹³⁾, e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina⁽¹⁴⁾, il Regno del Marocco⁽¹⁵⁾, lo Stato d'Israele⁽¹⁶⁾, dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(1) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
(2) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
(3) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
(4) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
(5) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
(6) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
(7) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

(8) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
(9) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
(10) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
(11) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.
(12) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
(13) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(14) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(15) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(16) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

- (7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ⁽²⁾.
- (8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ⁽³⁾. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.
- (9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.
- (10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.
- (11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.
- (12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.
- (13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾ ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.
- (16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).

⁽³⁾ GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

- (17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ⁽¹⁾.
- (18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.
- (19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ⁽²⁾, prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o quantitativi di riferimento

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania, della Siria, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Turchia, di Malta e di Cipro, elencati agli allegati I — XI, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei

contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

1. Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I — III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII oppure di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

2. L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario di cui all'allegato XI, numero d'ordine 09.1417, per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

⁽¹⁾ GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.
2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:
- a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;
- b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;
- c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;
- d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;
- e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾, in appresso denominato il «comitato».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

ALGERIA

Contingenti tariffari

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	71 71 71 71	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione
09.1003	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98 ex 2204 29 99	 71 79 80 10 71 79 80 10 30 10 30 10 10 10 30 10 30 10 30	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione

ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1135	0603 10 10 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 20		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Rose Gladioli Crisantemi Garofani	dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 31.5	3 000	Esenzione
09.1136	0603 10 30 0603 10 80		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Orchidee e altri fiori	dal 15.10 al 14.5	2 000	Esenzione
09.1115	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	120 000	Esenzione
09.1116	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	168 757	Esenzione ⁽¹⁾
09.1189	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.10	5 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁴⁾
09.1190				dall'1.11 al 31.3	145 676 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁴⁾
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5	7 840	Esenzione
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	120	Esenzione
09.1111	ex 0705 11 00	10	Insalata «iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.11 al 31.12	120	Esenzione
09.1139	0707 00		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1137	0707 00 05		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.5	5 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁵⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
09.1132	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.11 al 31.5	5 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1133				dall'1.10 al 20.4	5 600 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁶⁾
09.1141	0709 40 00 ex 0709 51 10 0709 51 30 0709 51 50 ex 0709 51 90 0709 70 00 ex 0709 90	90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi, esclusi i funghi coltivati Spinaci tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) Altri ortaggi o legumi, escluse le zucchine della sottovoce 0709 90 70, abelmosco e le cipolle selvatiche della sottovoce ex 0709 90 90	dall'1.1 al 31.12	8 960	Esenzione
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 e ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12	6 720	Esenzione
09.1121	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	380 800	Esenzione ⁽¹⁾
09.1122				dall'1.12 al 31.5	300 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁷⁾
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	168 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11 al 28/29.2	110 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁸⁾
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 584	Esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12	10 440	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	9 899	Esenzione
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	37 640	Esenzione
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	11 292	Esenzione
09.1107	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	72 72 72 72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1131	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	72 79 80 10 72 79 80 10 30 10 30 10	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	95 200 hl	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1131 (segue)	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	10 30				
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(²) Nell'ambito di questi contingenti tariffari, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore ai seguenti prezzi d'entrata concordati tra la Comunità europea e il Marocco:

a) per i pomodori, 461 EUR/t dal 1° ottobre al 31 marzo;

b) per i cetrioli, 449 EUR/t dal 1° novembre al 31 maggio;

c) per i carciofi, 571 EUR/t dal 1° novembre al 31 dicembre;

d) per le zucchine:

— 424 EUR/t dal 1° al 31 gennaio, dal 1° al 20 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre,

— durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC in quanto più favorevole del prezzo d'entrata concordato;

e) per le arance: 264 EUR/t dal 1° dicembre al 31 maggio;

f) per le clementine: 484 EUR/t dal 1° novembre a fine febbraio.

(³) Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, come indicato nella nota a piè di pagina (²), il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(⁴) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1116.

(⁵) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1139.

(⁶) Esenzione anche dal dazio ad valorem, per il periodo dall'1.11 — 20.4, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1132.

(⁷) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1121.

(⁸) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1129.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0005	ex 0602		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); escluse le rose della sottovoce 0602 40	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0020	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	168	Esenzione
18.0035	ex 0704 0705 0706		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0070	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	3 360	Esenzione
18.0075	0711 10 00 0711 40 00 ex 0711 90		Cipolle, cetrioli e cetriolini, altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0085	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle e le olive	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0115	0804 20		Fichi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0127	ex 0805 10 80 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 30 10 ex 0805 30 90	90 99 99 99 99 91, 99 99 91, 99	Arance, diverse da quelle fresche Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, diversi da quelli freschi Limoni e limette, diversi da quelli freschi	dall'1.1 al 31.12	1 120	Esenzione (*)
18.0147	0809 10 00 0809 20 0809 30		Albicocche fresche Ciliege fresche Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	dall'1.1 al 31.12	7 560	Esenzione
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	10 10	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	7 200	Esenzione
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12	960	Esenzione

(*) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1218	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1 al 31.12	50	Esenzione
09.1211	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 000 ⁽¹⁾	Esenzione
09.1213	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	16 800 ⁽¹⁾	Esenzione
09.1219	0711 20 10		Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽²⁾	dall'1.1 al 31.12	10	Esenzione
09.1207	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	35 123 ⁽¹⁾	Esenzione ⁽³⁾
09.1201	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	20 20 10	Preparazione conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1215	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	dall'1.1 al 31.12	2 500 ⁽⁴⁾	Esenzione
09.1220	2003 20 00		Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	5	Esenzione
09.1203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	5 160	Esenzione
09.1217	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	73 73 73 73	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Coteaux de Tebourda, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1209	2204 10 19		Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12	179 200 hl	Esenzione
	2204 10 99		Altri vini di uve fresche			
	2204 21 10					
	2204 21 79					
	ex 2204 21 80	73				
		79				
		80				
	2204 21 83					
	ex 2204 21 84	10				
		73				
		79				
		80				
	ex 2204 21 94	10				
		30				
	ex 2204 21 98	10				
		30				
	ex 2204 21 99	10				
		2204 29 10				
		2204 29 65				
ex 2204 29 75	10					
	2204 29 83					
ex 2204 29 84	10					
	30					
ex 2204 29 94	10					
	30					
ex 2204 29 98	10					
	30					
ex 2204 29 99	10					

(¹) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

(³) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(⁴) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnellate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnellate dall'1.1.2005.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate	dall'1.1 al 31.12	1 120 (¹)	Esenzione
18.0125	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche	dall'1.1 al 31.12	1 680 (¹)	Esenzione
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 240 (¹)	Esenzione (²)

(¹) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(²) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingenziale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingenziale
09.1705	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	109 760	Esenzione
09.1703	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate	dall'1.2 al 15.5	12 120	Esenzione
09.1709	ex 0708 20 00	10, 20	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	dall'1.11 al 30.4	7 680	Esenzione
09.1701	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	5 880	Esenzione
09.1707	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.7 al 30.6	7 840	Esenzione ⁽¹⁾
09.1711				dall'1.12 al 31.5	8 000 ⁽²⁾	⁽³⁾

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingenziale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

⁽³⁾ Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1707.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0030	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 31.5	1 920	Esenzione
18.0040	ex 0707 00 05	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	120	Esenzione ⁽¹⁾
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione ⁽¹⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0090	ex 0712 90 90	20	Agli secchi	dell'1.1 al 31.12	1 200	Esenzione
18.0140	ex 0807 19 00	10, 91	Altri meloni di peso pari o inferiore a 600 g, freschi	dall'1.1 al 31.3	120	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingente tariffario**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1152	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.10	56	Esenzione

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio quantitativo di riferimento
18.0040	ex 0707 00 05	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	120	Esenzione ⁽¹⁾
18.0140	ex 0807 19 00	10, 91	Altri meloni di peso pari o inferiore a 600 g, freschi	dall'1.1 al 31.3	120	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	840	Esenzione

ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	19 500	Esenzione
09.1341	0603 10 80		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 15.4	5 000	Esenzione
09.1351	0603 90 00		Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1309	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	22 400	Esenzione
09.1342	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (*)
09.1335	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5	13 400	Esenzione
09.1311	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.3	1 120	Esenzione
09.1313	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.11 al 31.3	336	Esenzione
09.1317	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.4	6 832	Esenzione
09.1321	ex 0709 40 00	10	Sedani, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	13 000	Esenzione
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	8 900	Esenzione
09.1343	0709 90 90 0810 90 85		Altre frutta fresche e altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	2 240	Esenzione
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1344	0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90		Pomodori, carote e altri ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1323	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.7 al 30.6	200 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	21 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1345	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dal 15.3 al 30.9	14 000	Esenzione ⁽¹⁾
09.1315	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	7 700	Esenzione ⁽¹⁾
09.1346	ex 0805 30 90	11, 19	Limette fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1327	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dall'1.4 al 15.6	9 400	Esenzione
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	11 400	Esenzione
09.1339	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11 al 31.3	2 600	Esenzione
09.1337	ex 0812 90 20	10	Arance tritate, provvisoriamente conservate	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione
09.1355	1704 90 30		Cioccolato bianco	dall'1.1 al 31.12	100	70 % del dazio specifico
09.1356	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1357	ex 1901 10 00 ex 1901 90 99 ex 2106 10 80 ex 2106 90 98	22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 14, 20, 52, 56, 80, 84 20 23, 27, 33, 37, 43, 47	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, contenenti latte e prodotti lattiero-caseari	dall'1.1 al 31.12	100	70 % dell'elemento agricolo
09.1358	1904		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	dall'1.1 al 31.12	200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1359	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 500	Esenzione
09.1348	2004 90 98		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 68	10 10 10 13 30 30	Fette di mela, pera, albicocca o pesca e miscugli di frutta tagliate a fette, fritti in olio	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	180	Esenzione
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	250	Esenzione
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	92 600	Esenzione ⁽¹⁾
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	di cui: Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	22 400	Esenzione ⁽¹⁾
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1 al 31.12	10 200	Esenzione
09.1352	2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99	79, 80 79, 80 10, 79, 80 10, 79, 80 10, 30 10, 30 10	Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	1 610 hl	Esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, per il periodo 1° dicembre — 31 maggio, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Israele. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0060	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	1 440	Esenzione
18.0120	0804 40 00		Avocadi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	37 200	Esenzione
18.0130	ex 0806 10 10	91, 99	Uve da tavola, fresche	dal 15.5 all'11.7	2 280	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione
18.0160	ex 0812 90 95	11, 20	Altri agrumi, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1.1 al 31.12	1 320	Esenzione
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	16 440	Esenzione
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dall'1.1 al 31.12	2 400	Esenzione
18.0220	ex 2008 30 91	11, 12, 13, 19, 91, 92	Pompelmi e pomeli, polpe di agrumi e agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	3 480	Esenzione
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12	34 440	Esenzione

ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1382	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 500	Esenzione
09.1381	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11 al 31.3	1 200	Esenzione

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.3	1 000	Esenzione ⁽¹⁾
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dal 15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione ⁽¹⁾
18.0350	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione ⁽¹⁾
18.0360	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione ⁽¹⁾
18.0370	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione ⁽¹⁾
18.0380	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

⁽¹⁾ L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0211	0703 10 11 0703 10 19		Cipolle, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione ⁽¹⁾
09.0217 ⁽²⁾	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dal 16.6 al 31.3	14 000	Esenzione
09.0219	0811 10 11 0811 20 11 0811 90 19		Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % Fragole Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina Altri	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0221	2002 10 2002 90 11 2002 90 19		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: Interi o in pezzi Altri, aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %	dall' 1.1 al 31.12	8 000	Esenzione
09.0207 ⁽²⁾	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % ⁽³⁾	Esenzione
09.0209 ⁽²⁾	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % ⁽³⁾	Esenzione
09.0223	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura, preparazioni di agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.0225	2007 99 39		Altre preparazioni di frutta aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	600	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(²) Sospeso dal regolamento (CE) n. 1506/98 (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(³) Per la gestione dei contingenti tariffari comunitari i coefficienti seguenti sono applicati all'importazione di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

ALLEGATO X

MALTA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingente tariffario**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1451	2203 00		Birra di malto	dall'1.1 au 31.12	5 000 hl	Esenzione

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0015	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	3 360	Esenzione
18.0040	ex 0707 00 95	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	60	Esenzione ⁽¹⁾

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO XI

CIPRO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1420	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 31.10	75	Esenzione
09.1401	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 30.6	110 000	Esenzione
09.1425	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1427	ex 0705 11 00	10	Insalata «Iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1403	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.4 al 15.5	3 750	Esenzione
09.1411	ex 0706 90 90	20	Barbabietole da insalata, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione
09.1405	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.10 al 30.11	450	Esenzione
09.1409	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	450	Esenzione
09.1431	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50		Arance fresche	dall'1.12 al 31.5	48 200	Esenzione ⁽¹⁾
09.1407	ex 0806 10 10	91, 99	Uve, fresche, da tavola	dall'8.6 al 9.8	11 000	Esenzione ⁽²⁾
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	10 10 10	Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione
09.1429	2008 99 43 2008 99 53		Uve, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole né di zuccheri, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	2 500	Esenzione
09.1421	2009 60 51 2009 60 71 ex 2009 60 90 2204 30 92	10	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	dall'1.1 al 31.12	4 950	Esenzione ⁽²⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1415	2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	79, 80 79, 80 79, 80	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	52 500 hl	Esenzione
09.1423	2204 29 65 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	10 80 30	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	29 120 hl	Esenzione
09.1417	ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98	10 10 10 10 10 10 10 10	Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	225 000 hl	Esenzione

(¹) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità dall'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Cipro. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(²) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione (¹)
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO XII

Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Esportatore, (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE		
8. Luogo di scarico	7. Denominazione d'origine		
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli		10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere)			
13. Visto dell'organismo emittente			
14. Timbro doganale	(Vedi traduzione al n. 15)		
15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è vino prodotto nella zona di ed è riconosciuto, secondo la legge algerina/marocchina/tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....». L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.			
16. (1)			

(1) Spazio riservato per dettagli ulteriori forniti nel paese esportatore.

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

PARTE A

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato IX
Allegato II	Allegato VII — parte A
Allegato III	Allegato V — parte A
Allegato IV	Allegato II — parte A
Allegato V	Allegato XI — parte A
Allegato VI	Allegato IV — parte A
Allegato VII	Allegato III — parte A
Allegato VIII	Allegato I
Allegato IX	Allegato X — parte A
Allegato X	Allegato VIII — parte A
Allegato XI	Allegato XII

PARTE B

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 2	Articoli 1 e 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 9
Allegato	Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI